



COMUNE DI BELLUNO

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del 17/03/2014

**OGGETTO:** AREA DEL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (RAMO DIFESA ESERCITO) SITA IN COMUNE DI BELLUNO VIA F.LLI ROSSELLI E DISTINTA DAI MAPPALI 94 E 152 DEL FOGLIO 56 SULLA QUALE INSISTE IL "POLIGONO MILITARE DI MUSSOI" - AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL P.R.G. VIGENTE DA ZONA AGRICOLA E1 - E2, A ZONA F.M-PT (MILITARI - POLIGONO DI TIRO) E STRADA ESISTENTE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **DICIASSETTE**, del mese di **MARZO**, alle ore **15:30**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **RASERA BERNA FRANCESCO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **DAL FARRA ELEONORA** e **LANARI ANDREA**.

Alla trattazione della presente deliberazione, esce il Presidente Rasera Berna Francesco le cui funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Ghirardini Lorena.

Risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE COL ERMANO	Presente
BALCON CELESTE	Presente	DE MOLINER ROBERTO	Presente
BETTIOL CLAUDIA	Presente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BORTOLUZZI IDA	Assente	GIANNONE BIAGIO	Presente
BRISTOT FABIO	Presente	LANARI ANDREA	Presente
BURIGO PATRIZIA	Assente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Presente	MARCHESE SERGIO	Presente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	OLIVOTTO LUCIA	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Assente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	PRADE ANTONIO	Assente
COMEL GUIDO	Presente	PURPORA MARCO	Presente
COSTA MIRCO	Presente	RASERA BERNA FRANCESCO	Assente
DA RE FABIO	Presente	SERAFINI SILVANO	Presente
DAL FARRA ELEONORA	Presente	VISALLI IRMA	Presente
DAL FARRA ORLANDO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Presente
DE BIASI FRANCESCA	Assente		

Totale presenti: **27**    Totale assenti: **6**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **ALFONSINA TEDESCO**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati:

- l'art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la L.R. 27/06/1985 n. 61 e successive modificazioni;
- la L.R. 23/04/2004 n. 11 "*Norme per il Governo del Territorio*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 10/10/2012 n. 174 - *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012* convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il vigente Piano Regolatore Generale e le relative norme di attuazione;

### Premesso che:

- le aree costituenti il "*Poligono Militare di Mussoi*", censite catastalmente al foglio 56 con i mappali 94 e 152, nel vigente P.R.G., approvato con D.G.R.V. 29/04/1997 n. 1555, sono classificate quale zona agricola tipo E1 ed E2 ed in modestissima parte previsto sedime stradale;
- sia gli Organi del Ministero della Difesa, proprietario dell'area, sia la Sezione di Belluno del Tiro a Segno Nazionale, utilizzatore e gestore del Poligono, hanno più volte richiesto e sollecitato la riclassificazione di tali superfici in "*Zona Militare*";

### Richiamati:

- il contenuto dell'Elaborato Urbanistico di Variante Cartografica in data Febbraio 2014 allegato alla presente deliberazione, che descrive in modo compiuto l'intera vicenda;
- la lettera 08/02/2012 prot. n. 63612 inviata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione del Veneto al Comando R.F.C Regionale "*Veneto*" nella quale si afferma che: "*il vincolo militare sull'area del Poligono Militare di Mussoi, sussiste comunque anche se non rappresentato nel Piano Regolatore Generale del Comune di Belluno; pertanto per la sua corretta rappresentazione non occorre procedere con una formale Variante Urbanistica al P.R.G., trattandosi appunto di una omissione cartografica che il Comune dovrà correggere in autotutela amministrativa*";
- il relativo riscontro 15/02/2012 del Comando Militare Esercito "*Veneto*" alla Provincia di Belluno, con il quale si precisa – tra l'altro – che: "*il bene in discussione è in uso per compiti istituzionali della Forza Armata, i cui vincoli sono assoggettati dal Codice Civile (distanze, confini ecc.) e devono essere compresi nel P.R.G. in una specifica - Zona di Rispetto - al pari di aeroporti, autostrade, cimiteri e ferrovie*" ed inoltre "*ancorchè l'area sia indicata come zona agricola, in realtà è zona Militare, evidenziandosi l'omissione cartografica.*"
- i contatti telefonici intercorsi in data 06/03/2012, l'arch. Domenico Sarubbi dell'Ufficio Servitù Militari della Direzione Urbanistica della Regione Veneto e il 1°Mar.Lgt. Antonio Belsanti del Comando Militare Esercito "*Veneto*" che hanno confermato che l'area in quanto di proprietà del Demanio Militare, avrebbe dovuto (e a maggior ragione ora deve) essere classificata nel vigente P.R.G. Zona Territoriale Omogenea "*F*" – "*Militare*". Inoltre in tale occasione è stato anche assicurato che la presenza sull'area dell'attuale tipologia di "*poligono di tiro*" non comporta la conseguente e diretta costituzione di vincoli di particolare natura, fatti salvi quelli di carattere civilistico analogamente a qualsiasi altra area, identificabili nel rispetto delle distanze dai confini per le costruzioni adiacenti.

### Viste:

- la nota 05/14 del 23/01/2014 del Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Belluno, con cui viene trasmessa al Comune di Belluno la nota 03/10/2013 n. 7052 del 4° Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio Bolzano, indirizzata al Comando Militare Esercito "*Veneto*" e al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Belluno, nella quale è stato comunicato che: ... omissis ... "*si esprime parere favorevole all'inserimento alla pag. 10 – 7.11 – ZONA F.M (militari), delle seguente dicitura: "Si*

*tratta di aree riservate ad attrezzatura ed impianti di interesse militare e relative al servizio carcerario. Le costruzioni devono rispettare le specifiche norme del settore.” (senza la definizione di ulteriori parametri)”;*

- la nota 06/02/2014 del Comando Forze di Difesa Interregionale Nord (costituitosi nell’ambito del riassetto organizzativo dell’Esercito, il 01/10/2013 assorbendo, oltre alle funzioni del CME “Veneto” anche alcuni importanti compiti del disciolto 1° Comando Forze di Difesa) con la quale è stata trasmessa la precedente nota 23/10/2013 n. 32086, nella quale veniva comunicato che: *“visto il parere per gli aspetti tecnici di competenza del Comandante del 4° Reparto Infrastrutture, pervenuto con foglio annesso in copia n. 7052 del 03.10.2013, questo Comando esprime parere favorevole alla riclassificazione corretta dell’area in parola nei termini specificati nel citato parere tecnico.”;*

#### **Considerato che:**

- la ricostruzione normativa e le vicende occorse, compiutamente descritte nell'Elaborato Urbanistico di Variante Cartografica in data Febbraio 2014, allegato alla presente deliberazione, avvalorano la tesi di considerare il procedimento in itinere quale “atto dovuto”, evidenziando che diversamente l'Amministrazione Comunale avrebbe facoltà di non riclassificare l'area, lasciando immutata l'attuale previsione;
- le modalità di svolgimento della correzione cartografica in autotutela, seguono lo schema procedurale descritto al “punto c” dell'Elaborato di Variante citato e sono state preventivamente comunicate a tutti gli Enti ed amministrazioni coinvolte e/o interessate;
- la Giunta Comunale intende riavviare i rapporti con l'Amministrazione Militare relativi all'acquisizione della viabilità di accesso al Poligono di Tiro in quanto:
  - × *tale viabilità non serve esclusivamente il Poligono, ma è utilizzata per accedere ad alcuni fabbricati esistenti sulle proprietà contermini e l'esercizio di tale servitù è assoggettato ad un canone annuale a favore dell'Amministrazione militare ed a carico dei privati frontisti;*
  - × *gli oneri di esercizio e manutentivi sono già sostenuti dal Comune.*
- la Commissione Consiliare 2<sup>a</sup> ha esaminato la questione e la proposta di cui all'Elaborato Urbanistico di Variante Cartografica in data Febbraio 2014, nella seduta del 10/03/2014, esprimendo parere favorevole all'unanimità, come da verbale agli atti dell'Ufficio Urbanistica - Edilizia;

#### **Ritenuto:**

- di dare atto che l'oggetto del presente provvedimento, consiste nel prendere atto dell'esistenza di un'area demaniale con vincolo militare, il quale sussiste comunque anche se non rappresentato nel Piano Regolatore Generale del Comune di Belluno, qualificabile sotto il profilo urbanistico appunto come omissione cartografica, e che pur tuttavia non risultano decreti impositivi costitutivi di fasce di rispetto da detta area, né ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 15/03/2010 n. 66), né ai sensi della norma previgente (Legge 24/12/1976 n. 898);
- di correggere la classificazione delle aree costituenti il “Poligono Militare di Mussoi”, censite catastalmente al foglio 56 con i mappali 94 e 152, di proprietà del Demanio dello Stato - Ramo difesa Esercito, dando atto che l'aggiornamento cartografico proposto, trattandosi di provvedimento in autotutela amministrativa, non richiede l'adempimento di tutte le procedure accessorie previste dalle vigenti normative tra i quali a titolo di esempio, non esaustivo, citiamo: il parere del Genio Civile sotto il profilo sismico, gli aspetti legati alla Rete Natura 2000, gli aspetti legati alle problematiche Acustiche, ecc.;
- di approvare la riclassificazione, delle suddette aree, per le motivazioni contenute nelle premesse, che prevede la seguente zonizzazione: parte zona “F.M-PT” disciplinata dall’art. 7.11-bis F.M-PT (militari - poligono di tiro) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., e parte strada esistente per la quale non esiste né viene prevista una specifica norma attuativa, secondo le specifiche contenute nell'Elaborato Urbanistico di Variante Cartografica in data Febbraio 2014, allegato alla presente deliberazione;

- di incaricare il Settore Manutenzioni Urbanistica Edilizia a trasmettere la presente deliberazione, al Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, alla Regione Veneto - Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica, e alla Provincia di Belluno - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Pianificazione;
- di incaricare il Settore Patrimonio Lavori Pubblici unitamente al Settore Economico Finanziario ad avviare ed espletare le procedure volte all'acquisizione al patrimonio comunale della strada esistente – censita catastalmente al foglio 56 con la particella 152, utilizzata per l'accesso al Poligono di Tiro e ad alcuni edifici privati;

**Acquisito** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Dirigente del Settore Manutenzioni Urbanistica Edilizia in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della L. n. 213/2012;

**Con votazione** resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 27

previo scomputo degli astenuti: n. 2 (Lanari Andrea, Marchese Sergio)

votanti: n. 25

con voti

favorevoli: n. 25,

## **DELIBERA**

1. **di dare atto** che l'oggetto del presente provvedimento, consiste nel prendere atto dell'esistenza di un'area demaniale con vincolo militare, il quale sussiste comunque anche se non rappresentato nel Piano Regolatore Generale del Comune di Belluno, qualificabile sotto il profilo urbanistico appunto come omissione cartografica, e che pur tuttavia non risultano decreti impositivi costitutivi di fasce di rispetto da detta area, né ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 15/03/2010 n. 66), né ai sensi della norma previgente (Legge 24/12/1976 n. 898);
2. **di correggere** la classificazione delle aree costituenti il “Poligono Militare di Mussoi”, censite catastalmente al foglio 56 con i mappali 94 e 152, di proprietà del Demanio dello Stato - Ramo difesa Esercito, dando atto che l'aggiornamento cartografico proposto, trattandosi di provvedimento in autotutela amministrativa, non richiede l'adempimento di tutte le procedure accessorie previste dalle vigenti normative tra i quali a titolo di esempio, non esaustivo, citiamo: il parere del Genio Civile sotto il profilo sismico, gli aspetti legati alla Rete Natura 2000, gli aspetti legati alle problematiche Acustiche, ecc.;
3. **di approvare** la riclassificazione, delle suddette aree, per le motivazioni contenute nelle premesse, che prevede la seguente zonizzazione: parte zona “F.M-PT” disciplinata dall'art. 7.11-bis F.M-PT (militari - poligono di tiro) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., e parte strada esistente per la quale non esiste ne viene prevista una specifica norma attuativa, secondo le specifiche contenute nell'Elaborato Urbanistico di Variante Cartografica in data Febbraio 2014, allegato alla presente deliberazione;
4. **di incaricare** il Settore Manutenzioni Urbanistica Edilizia a trasmettere la presente deliberazione, al Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, alla Regione Veneto - Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica, e alla Provincia di Belluno - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Pianificazione;

5. **di incaricare** il Settore Patrimonio Lavori Pubblici e il Settore Economico Finanziario ad avviare ed espletare le procedure volte all'acquisizione al patrimonio comunale della strada esistente – censita catastalmente al foglio 56 con la particella 152, utilizzata per l'accesso al Poligono di Tiro e ad alcuni edifici privati;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:  
Presenti: n. 28 (E' entrato il Consigliere Bortoluzzi Ida)  
previo scomputo degli astenuti: n. 1 (Bortoluzzi Ida)  
votanti: n. 27  
con voti  
favorevoli: n. 27.

\*\*\*

Allegati:

Elaborato Urbanistico di Variante Cartografica in data Febbraio 2014  
Foglio parere tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale  
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Vice Presidente  
Sig. ra GHIRARDINI LORENA



COMUNE DI BELLUNO

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta n. 202/2014 ad oggetto: “AREA DEL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (RAMO DIFESA ESERCITO) SITA IN COMUNE DI BELLUNO VIA F.LLI ROSSELLI E DISTINTA DAI MAPPALI 94 E 152 DEL FOGLIO 56 SULLA QUALE INSISTE IL "POLIGONO MILITARE DI MUSSOI" - AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL P.R.G. VIGENTE DA ZONA AGRICOLA E1-E2, A ZONA F.M-PT (MILITARI - POLIGONO DI TIRO) E STRADA ESISTENTE.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 12/03/2014

**Sottoscritto dal Dirigente**  
**LUSSU LUCIO**  
**con firma digitale**



**Area del Demanio Pubblico dello Stato – ramo Difesa  
Esercito - sita in Comune di Belluno via F.lli Rosselli e  
distinta dai mappali 94 e 152 del foglio 56 sulla quale  
insiste il “Poligono Militare di Mussoi”.**

**Aggiornamento Cartografico  
del P.R.G. Vigente  
da zona Agricola E1 – E2  
a zona F.M-PT (militari - poligono di tiro)  
e strada esistente**

Inserimento di omissione cartografica agli elaborati approvati  
con D.G.R.V. n° 1555 del 29/04/1997 e D.G.R.V. n° 1866 del  
01/06/1999 in autotutela amministrativa

**Elaborato di Variante Cartografica**

Contiene:

- Relazione Illustrativa
- Cartografia PRG vigente
- Cartografia PRG limite modifica
- Cartografia PRG modificato

## ***INQUADRAMENTO NORMATIVO***

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'aggiornamento cartografico del P.R.G. vigente per l'inserimento di una omissione cartografica agli elaborati approvati con D.G.R.V. n° 1866 del 01/06/1999 e D.G.R.V. n° 1555 del 29/04/1997 da approvare con delibera del Consiglio Comunale in autotutela amministrativa.

## ***PREMESSE***

La presente modifica cartografica al P.R.G. riguarda la variazione della classificazione urbanistica di un'area sita in via Fratelli Rosselli - località Mussoi - distinta al foglio 56 con i mappali 94 e 152.

## ***SITUAZIONE URBANISTICA ATTUALE***

L'area oggetto della modifica risulta classificata nel vigente P.R.G., come di seguito specificato:

- Fg 56 mapp. 94 - zona E1: SLE 332 mq
- Fg 56 mapp. 94 - zona E2: SLE 11'068 mq;
- Fg 56 mapp. 152 - zona E1: SLE 1'552 mq;
- Fg 56 mapp. 152 - zona E2: SLE 9081 mq;
- Fg 56 mapp. 152 - previsto sedime stradale: SLE 2 mq;

Le aree interessate dall'intervento, come sopra individuate, risultano assoggettate, anche solo parzialmente, ai seguenti vincoli:

Fg 56 mapp. 94

- vincolo paesaggistico di cui alla parte 3<sup>a</sup> del D.Lgs. n° 42/2004;
- vincolo idrogeologico;
- vincolo idraulico di cui all'art. 96 lett. F) R.D. 25/07/1904 n° 523;

Fg 56 mapp. 152

- vincolo paesaggistico di cui alla parte 3<sup>a</sup> del D.Lgs. n° 42/2004;
- vincolo idraulico di cui all'art. 96 lett. F) R.D. 25/07/1904 n° 523;
- disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla legge 26/10/1995 n° 447, D.P.R. 30/04/2004 n° 142 e Piano di classificazione acustica comunale approvato con deliberazione Consiliare n° 22 del 22/03/2007;

## ***L'AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL P.R.G.***

### ***a) Metodologia grafica di lavoro***

Il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Belluno fu sviluppato su base cartografica di origine catastale, realizzata in proprio nei primi anni '90, georeferenziata nel sistema cartografico catastale, Cassini Soldner con origine Pordenone (CSP).

Questa è la versione ufficiale del PRG approvata dalla Regione del Veneto, che viene utilizzata quale supporto cartografico per l'aggiornamento oggetto del presente provvedimento.

### ***b) Motivazione dell'aggiornamento***

Con nota presentata a questo Comune in data 30.11.2011 il Presidente della "Sezione di Belluno del Tiro a Segno Nazionale – Associazione Sportiva Dilettantistica", che ha in uso istituzionale dal Ministero della Difesa il Poligono di Tiro in oggetto, ha sollecitato la corretta riclassificazione di P.R.G. dell'area.

A tal proposito ha allegato in copia:

- *del Verbale in data 12.05.2011 del Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto;*
- *della lettera del Comando Militare Esercito “Veneto” del 26.05.2011 avente oggetto: Regione Veneto – Aree Demaniali Militari e Servitù Militari - richiesta corretta classificazione aree (con allegata copia della comunicazione dello stesso Comando alla Provincia di Belluno in data 02.03.2010).*

Rilevata la classificazione nel vigente P.R.G., approvato dalla G.R.V. con Deliberazione n. 1555 del 29.04.1997, delle aree costituenti il “*Poligono Militare di Mussoi*”, sopra indicata, si conferma che in più occasioni, sia la Sezione di Belluno del Tiro a Segno Nazionale, sia gli Organi del Ministero della Difesa, hanno richiesto e sollecitato la riclassificazione di tali superfici in “Zona Militare”.

In merito l'Amministrazione Comunale di Belluno, nell'incontro del 20.05.1996 con il Ministero della Difesa - rappresentato dal ten.col. Leonardo Figliolini della Direzione Genio Militare di Bolzano - svoltosi nell'ambito delle intese tra Amministrazioni Pubbliche per la redazione del P.R.G., auspicava il trasferimento del Poligono Militare di Mussoi in zona meno abitata. Successivamente a tale incontro, non risultano esservi specifici provvedimenti e/o decisioni assunti da parte dell'Amministrazione Comunale se non la Variante al P.R.G. della zona rurale approvata dalla Regione con la succitata Deliberazione del 29.04.1997, con la quale l'area è stata classificata quale zona Agricola, con le sottozone sopra indicate.

Con nota del 18.03.2003 la *Sezione di Belluno del Tiro a Segno Nazionale – Associazione Sportiva Dilettantistica* ha richiesto la corretta classificazione dell'area “*secondo la destinazione prescritta dalla legge*”.

Nel corso del 2006, promosse dall'allora Assessore all'Urbanistica sono state effettuate delle verifiche presso la Direzione Urbanistica della Regione in merito alla possibilità di procedere con l'avvio di una Variante Urbanistica la P.R.G. per la riclassificazione dell'area.

Successivamente, in sede di redazione e approvazione del Piano Comunale della Classificazione Acustica, sono pervenute varie istanze da parte dell'Associazione del Tiro a Segno Nazionale di Belluno, intese a richiedere la corretta classificazione della zona, tenuto conto della presenza del Poligono Militare di Mussoi, da oltre 100 anni, nonché della conseguente riclassificazione della zona stessa all'interno del P.R.G.

Con l'avvento della nuova Amministrazione Comunale nel corso degli anni 2007/2009 si sono tenuti degli incontri fra il Presidente dell'Associazione del Tiro a Segno Nazionale di Belluno, il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica, sia per la riclassificazione dell'area sia a seguito delle lamentele per i forti rumori da sparo, segnalate da alcuni residenti della zona, nonché per valutare istanze dell'Associazione stessa di poter installare sistemi di insonorizzazione delle strutture e alla possibilità di renderle compatibili stante la destinazione agricola della zona).

Avendo l'Amministrazione Comunale in programma la revisione del P.R.G. attraverso la redazione del Piano Assetto del Territorio, **si era demandata in tale sede ogni valutazione sulla riclassificazione dell'area.**

Atteso che le programmate attività per la redazione del P.A.T. sono di fatto rinviate e in actualità non vi è modo di stabilire tempi certi per la sua definizione e approvazione, si ritiene necessario riprendere la questione in argomento e verificare la possibilità – anche in assenza del P.A.T. - di una eventuale riclassificazione dell'area con l'apposizione dei conseguenti vincoli di sicurezza e tutela.

In tal senso va evidenziato che – nel vigente P.R.G. – non risultano esservi formali vincoli generati dal “Poligono di Tiro Militare di Mussoi” ancorchè agli atti di questo Servizio vi sia un corposo fascicolo con rapporti, istanze e planimetrie correnti dagli anni 1975 al 1985 e

riferiti in particolare alle “Servitù Militari” previste dalla Legge 24.12.1976 n. 898 (successivamente modificata ed integrata dalla Legge 02.05.1990 n. 104).

Il Presidente dell’Associazione del Tiro a Segno Nazionale di Belluno ha presentato, in data 15.12.2009, istanza per la verifica delle distanze dal Poligono dei nuovi edifici in corso di costruzione all’interno di un P.U.A. che attua la previsione di un’area edificabile prevista dal P.R.G., alla quale è seguito il riscontro del Responsabile del Servizio Edilizia in data 02.02.2010 che ha segnalato l’assenza di limitazioni.

Ciò tuttavia non esclude che per effetto della succitata L. 898/76 o di altre specifiche norme sulla sicurezza militare, non sussista intorno all’area del Poligono, costituita dai mappali 94 e 152 del foglio 56, un’area in cui risultino vigenti *ope legis* vincoli e limitazioni, con difficoltà interpretative ed operative per i Soggetti che ne devono verificarne l’applicazione.

La positiva esperienza della pianificazione con la rappresentazione dei vincoli e delle aree di rispetto dell’Aeroporto A. dell’Oro di Belluno, ha evidenziato che è comunque preferibile definire tali questioni, ancorchè non vi sia una espressa diretta competenza Comunale, con la puntuale individuazione dei vincoli e le conseguenti limitazioni, per garantire una coerente attività edilizia e urbanistica.

In merito alla lettera del Comando Militare Esercito “Veneto” alla Provincia di Belluno - datata 02.03.2010 - e a quanto stabilito dal Comitato Misto Paritetico della Regione del Veneto in sede della riunione del 12.05.2011 per il punto 5) dell’ordine del giorno “Poligono Militare di Mussoi” alla quale è seguita la lettera dello stesso Comando del 26.05.2011, non risultano pervenuti al Servizio Urbanistica richieste o notizie circa eventuali sviluppi.

Questo Settore con lettera del 07.12.2011, ha richiesto alla Provincia di Belluno, alla Regione del Veneto e al Comando Militare Esercito “Veneto”, informazioni in merito alla eventuale riclassificazione dell’area da zona “Agricola” a zona “Militare”.

La Provincia di Belluno, con nota del 10.01.2012, ha comunicato di aver inviato in pari data al Comitato Misto Paritetico della Regione del Veneto e al Comando 4° Reparto Infrastrutture Bolzano, la richiesta del Decreto impositivo di cui all’art. 4 della L. 24.12.1976 n. 898, relativamente all’area in oggetto, richiedendo nel contempo la definizione in sede dello stesso Comitato della eventuale Variante Urbanistica al P.R.G. Con la medesima nota la Provincia ha segnalato la presenza nel territorio del nostro Comune di altre aree del Demanio Militare che non risultano classificate “Zona Militare” che interessano l’edificio sulla sommità del Visentin, l’area adibita a parcheggio e parco in via Calbo, ed alcuni edifici residenziali a Fiammoi e Travazzoi.


La Provincia di Belluno, allegata alla mail del 21.02.2012 ha altresì trasmesso:

- copia della lettera in data 08.02.2012 prot. 63612 inviata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione del Veneto al Comando R.F.C Regionale “Veneto” nella quale si afferma che: *“il vincolo militare sull’area del Poligono Militare di Mussoi, sussiste comunque anche se non rappresentato nel Piano Regolatore Generale del Comune di Belluno; pertanto per la sua corretta rappresentazione non occorre procedere con una formale Variante Urbanistica al P.R.G., trattandosi appunto di una omissione cartografica che il Comune dovrà correggere in autotutela amministrativa”*;
- copia del relativo riscontro in data 15.02.2012 del Comando Militare Esercito “Veneto” alla Provincia di Belluno, con il quale si precisa – tra l’altro – che: *“il bene in discussione è in uso per compiti istituzionali della Forza Armata, i cui vincoli sono assoggettati dal Codice Civile (distanze, confini ecc.) e devono essere compresi nel P.R.G. in una specifica - Zona di Rispetto - al pari di aeroporti, autostrade, cimiteri e ferrovie”* ed inoltre *“ancorchè l’area sia indicata come zona agricola, in realtà è zona Militare, evidenziandosi l’omissione cartografica ....”*

Prendendo atto delle conclusioni a cui è pervenuta la Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione del Veneto, non si ritiene così scontata la non necessità di procedere con una formale Variante al P.R.G. in quanto – *come poi conseguentemente sostiene il Comando Militare Esercito “Veneto”* – l’esistenza ed il formale riconoscimento urbanistico del Poligono Militare, comporterebbe anche la puntuale identificazione dei conseguenti vincoli, la cui estensione e portata condizionerebbero le aree limitrofe limitandone le attività e la possibilità di edificazione

In tal senso non si può non ravvisare nella previsione del vigente P.R.G. di classificare l’area a destinazione “Agricola”, la volontà di non riconoscere formalmente la presenza del Poligono di Tiro, ritenuto non coerente con il contesto, auspicandone per contro il suo trasferimento in zona meno abitata, come esplicitato nel verbale dell’incontro del 20.05.1996 tra l’Amministrazione Comunale ed il Ministero della Difesa, già citato.

In relazione a ciò, va anche precisato che nel precedente P.R.G. approvato dalla Regione con D.G.R.V. n. 1021 del 23.03.1976, l’area costituente il poligono di Mussoi risultava classificata in massima parte zona agricola EA1, interessata da due previsioni viabilistiche: una di scorrimento, che attraversava l’area in un punto mediano, e una di quartiere che lambiva la parte bassa del poligono.



Estratto PRG 1976, evidenziata l’area del Poligono

A seguito dei contatti telefonici intercorsi in data 06.03.2012, l’arch. Domenico Sarubbi dell’Ufficio Servitù Militari della Direzione Urbanistica della Regione Veneto e il 1°Mar.Lgt. Antonio Belsanti del Comando Militare Esercito “Veneto” hanno confermato che l’area in quanto di proprietà del Demanio Militare, avrebbe dovuto (e a maggior ragione ora deve) essere classificata nel vigente P.R.G. Zona Territoriale Omogenea “F” – “Militare”.

In tale occasione è stato anche assicurato che la presenza sull’area dell’attuale tipologia di “*poligono di tiro*” non comporta la conseguente e diretta costituzione di vincoli di particolare natura, fatti salvi quelli di carattere civilistico analogamente a qualsiasi altra area, identificabili nel rispetto delle distanze dai confini per le costruzioni adiacenti.

Non risulterebbe pertanto necessario istituire una “Zona di Rispetto” come invece si potrebbe desumere dal secondo capoverso della lettera datata 15.02.2012 del Comando Militare Esercito Veneto.

In relazione alle limitazioni imposte o da imporre alle proprietà contermini le zone militari, si evidenzia che le stesse sono oggi disciplinate dal D.Lvo 15.03.2010 n. 66 - Codice dell'ordinamento militare che ha abrogato la normativa previgente di cui alla Legge 24.12.1976 n. 898.

Si evidenzia che il citato D.Lvo 15.03.2010 n. 66 è stato recentemente modificato dal D.Lvo 28.01.2014, n. 7 - *Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.* - e dal D.Lvo 28.01.2014, n. 8 - *Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.* -

Ai fini della presente relazione è utile riportare un estratto di tale normativa:

#### LIBRO SECONDO - BENI

##### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

###### Art. 231 - Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa

*1. Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale ...omissis...*

###### Art. 233 - Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati

*1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: ...omissis... p) poligoni e strutture di addestramento; ...omissis...*

##### TITOLO II - SINGOLE CATEGORIE DI BENI MILITARI

###### CAPO V - CAMPI DI TIRO A SEGNO

###### Art. 250 - Campi e impianti di tiro a segno

*1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.*

*2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.*

*3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.*

###### Art. 251 - Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione

*...omissis...*

##### TITOLO VI - Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa.

###### CAPO I - LIMITAZIONI A SINGOLI BENI E ATTIVITÀ

###### Art. 320 - Ambito

*1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, ...omissis... e dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni secondo le norme del presente capo.*

*2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall'articolo 331, e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.*

###### Art. 321 - Contenuto delle limitazioni

*1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di: a) fare elevazioni di terra o di altro materiale; b) costruire condotte o canali sopraelevati; c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; d) scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.; e) aprire o esercitare cave di qualunque specie; f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti; g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento.*

*2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di: a) aprire strade; b) fabbricare muri o edifici; c) sopraelevare muri o edifici esistenti; d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.*

###### Art. 322 - Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari

*...omissis...*

###### Art. 323 - Procedimento di imposizione delle limitazioni

*1. Il Comandante militare territoriale...omissis... predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi*

*2. ...omissis...*

*3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.*

*4. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa.*

5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

#### **Art. 324 - Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività - Impugnazioni**

1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.

3. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, è custodito nell'archivio dello stesso comune.

4. Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.

5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.

6. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi ha interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.

8. Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi è fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo.

9. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.

#### **Art. 325 - Indennizzo per le limitazioni**

...omissis...

#### **Art. 326 - Contenuto del decreto impositivo**

1. Il decreto impositivo del Comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 323, 324 e 325, dà atto dell'avvenuta consultazione del Comitato nonché delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 322.

#### **Art. 327 - Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo**

...omissis...

#### **Art. 328 - Deroghe alle limitazioni**

...omissis...

#### **Art. 329 - Contributo ai comuni**

1. Ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'articolo 321 è dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.

2. Il contributo ai comuni è annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.

3. Il contributo è erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

#### **Art. 330 - Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

...omissis...

4. Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che è considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.

#### **Art. 331 - Revisione generale quinquennale delle limitazioni**

1. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.

2. Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.

3. I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.

4. Il Comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie, trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati.

5. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato.

6. Il decreto di proroga è adottato e pubblicato nella forma e con le modalità previste per il decreto impositivo originario.

7. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio. Detto decreto è trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell'impegno di spesa.

8. Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 324.

9. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni sono estinte a ogni effetto.

10. In caso di conferma, se per effetto delle limitazioni l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso è reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso.

11. L'indennità di espropriazione è determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.

Art. 332 - Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari

...omissis...

## CAPO II - LIMITAZIONI PER INTERE CATEGORIE DI BENI E ATTIVITA'

Art. 333 - Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

...omissis...

Art. 334 - Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori

1. E' richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termoneucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

2. Il parere è espresso nel termine di novanta giorni. Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.

Art. 335 - Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa

...omissis...

## TITOLO VII - URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA, AMBIENTE E SALUTE

### CAPO I - URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA

Art. 352 - Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale

1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

2. La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facoltà di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all'articolo 322, in ordine alla compatibilità urbanistica dell'opera.

Art. 353 - Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Si applica l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del genio militare.

Art. 354 - Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa

1. Agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, si applica l'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 355 - Valorizzazione ambientale degli immobili militari

...omissis...

### **c) La procedura di aggiornamento cartografico del P.R.G.**

La questione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 2<sup>a</sup> Urbanistica di Belluno, che nella seduta del 08.03.2012 ha preso atto della situazione e espresso parere favorevole alla correzione della classificazione dell'area.

Sotto il profilo procedurale, dato atto che:

- l'oggetto della presente variante, consiste nel prendere atto dell'esistenza di un'area demaniale con vincolo militare, il quale sussiste comunque anche se non rappresentato nel Piano Regolatore Generale del Comune di Belluno, qualificabile sotto il profilo urbanistico appunto come omissione cartografica;

- non risultano decreti impositivi costitutivi di fasce di rispetto da detta area, né ai sensi della normativa vigente (D.Lvo 15.03.2010 n. 66), né ai sensi della norma previgente (Legge 24.12.1976 n. 898);
- l'aggiornamento cartografico proposto, trattandosi di provvedimento in autotutela amministrativa, non richiede l'adempimento di tutte le procedure accessorie previste dalle vigenti normative tra i quali a titolo di esempio, non esaustivo, citiamo: il parere del Genio Civile sotto il profilo sismico, gli aspetti legati alla Rete Natura 2000, gli aspetti legati alle problematiche Acustiche, ecc.;

conseguentemente, si provvederà a correggere in autotutela amministrativa tale omissione sulla base della seguente procedura:

- invio della proposta di modifica, al fine di acquisire il parere favorevole circa la procedura posta in essere, a:
  - Comando Militare Esercito “Veneto” - Reparto Logistico Infrastrutture e Servitù Militari;
  - Regione del Veneto - Direzione Urbanistica;
  - Provincia di Belluno - Settore Pianificazione e Assetto del Territorio;
- a seguito dell'acquisizione di detti pareri si provvederà:
  - alla modifica in autotutela amministrativa a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale, nel caso in cui vi siano solo pareri favorevoli alla proposta;
  - ad attuare le procedure previste a norma della L.R. 11/2004 riguardanti le varianti urbanistiche, nel caso in cui sia rilevata la necessità di imporre limitazioni o divieti che incidano su aree esterne alla proprietà militare - censita con i mappali 94 e 152 del foglio 56 di proprietà del Demanio Militare.

### **c.1) La procedura di aggiornamento cartografico del P.R.G. - stato di attuazione**

La procedura descritta al paragrafo precedente è stata attivata con la richiesta in data 21.06.2012 – protocollo 17342/2012 - alla Direzione Urbanistica della Regione Veneto, al Comando Militare Esercito “Veneto”, inviata per conoscenza anche al Settore Pianificazione e Assetto del Territorio della Provincia di Belluno e al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Belluno, di visione e parere dell'elaborato di aggiornamento cartografico datato Aprile 2012 agg.to Giugno 2012.

Tale richiesta ha prodotto i seguenti documenti:

Nota 33195 del 16/07/2012 della Provincia di Belluno – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Pianificazione: propone di attivare una procedura di Variante ex art. 50 comma 4, lettera l della L.R. 61/1985, possibile in virtù delle deroghe concesse dall'art. 48 della L.R. 11/2004 (scadenza attuale al 31/12/2015), introducendo un apposito articolo nelle norme di attuazione relativo ai vincoli e/o tutele derivanti da disposizioni legislative per cui vige l'obbligo di recepimento negli strumenti urbanistici comunali, individuando con tale norma le modalità per apportare le correzioni cartografiche e/o nominative che si rendano necessarie (valutando il caso in esame e disciplinando eventuali casi futuri);

Nota 0012902/12 del 10/12/2012 della Unione Italiana di Tiro a Segno, indirizzata a Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Belluno, e per conoscenza al 4° Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio Bolzano e al Comando Militare Esercito “Veneto”, nella quale è stato comunicato che: *”presa visione della bozza di riclassificazione in argomento, questa UIITS ritiene che i parametri presenti alla pag. 10 – par. 7.11 “ZONA F.M (militari)” non costituiscono interferenza con l'attività istituzionale propria delle Sezioni TSN. Si rappresenta inoltre che, a parere di questa UIITS, a tutela degli interessi militari e delle opere destinate alla difesa nazionale, il paragrafo relativo alla zona F.M (militari) dovrebbe limitarsi al primo capoverso, nel quale si specifica che “le costruzioni devono rispettare le specifiche norme del settore.” senza la definizione di ulteriori parametri.”*

Nota 417431 del 02/10/2013 della Regione Veneto - Direzione Urbanistica e Paesaggio con la quale, viene evidenziata la necessità di attivare una procedura di Variante ex art. 50 comma 4 della L.R. 61/1985 [*senza peraltro indicare la lettera a cui fare riferimento per l'ammissibilità della variante*], possibili in virtù delle deroghe concesse dall'art. 48 della L.R. 11/2004 prima della scadenza allora fissata al 31/12/2013.

Nota 29343/2013 del 21/10/2013 del Comune di Belluno – Settore Manutenzioni Urbanistica Edilizia, con la quale sono stati sollecitati la Direzione Urbanistica della Regione Veneto e il Comando Militare Esercito “Veneto” a riscontrare alla richiesta del 21.06.2012. Considerato inoltre il contenuto della nota del 02.10.2013 nella medesima venne richiesto alla Direzione Urbanistica Regionale di chiarire la propria posizione in merito alle procedure da utilizzare.

Nota 5/14 del 23/01/2014 del Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Belluno, con cui viene trasmessa al Comune di Belluno la nota 7052 del 03/10/2013 del 4° Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio Bolzano, indirizzata al Comando Militare Esercito “Veneto” e al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Belluno, nella quale è stato comunicato che: ... omissis ... *”si esprime parere favorevole all’inserimento alla pag. 10 – 7.11 – ZONA F.M (militari), delle seguente dicitura: “Si tratta di aree riservate ad attrezzatura ed impianti di interesse militare e relative al servizio carcerario. Le costruzioni devono rispettare le specifiche norme del settore.” (senza la definizione di ulteriori parametri).”*

Nota 4759 del 06/02/2014 del Comando Forze di Difesa Interregionale Nord (*costituitosi nell’ambito del riassetto organizzativo dell’Esercito, il 01/10/2013 assorbendo, oltre alle funzioni del CME “Veneto” anche alcuni importanti compiti del disciolto 1° Comando Forze di Difesa*) con la quale è stata trasmessa la precedente nota 32086 del 23/10/2013 [*mai pervenuta al comune di Belluno*] nella quale veniva comunicato che: *“visto il parere per gli aspetti tecnici di competenza del Comandante del 4° Reparto Infrastrutture, pervenuto con foglio annesso in copia n. 7052 del 03/10/2013, questo Comando esprime parere favorevole alla riclassificazione corretta dell’area in parola nei termini specificati nel citato parere tecnico.”*

Allo stato attuale la Direzione Urbanistica Regionale non ha risposto alla richiesta di chiarimenti formulata da questo Comune con la nota del 21/10/2013, tuttavia richiamata la ricostruzione normativa e le vicende illustrate nella prima parte della presente relazione che avvalorano la tesi di considerare il procedimento in itinere quale “atto dovuto” e dando espressamente atto che diversamente l'Amministrazione avrebbe facoltà di non riclassificare l'area, si prosegue l'attività secondo lo schema procedurale descritto al precedente “punto c” e del quale è stata data comunicazione a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte e/o interessate, come sopra documentato.

## **c.2) Aggiornamento cartografico: considerazioni relative alla classificazione della strada di accesso esistente**

Recentemente l'Amministrazione Comunale ha deciso di riavviare i rapporti con l'Amministrazione Militare relativi all'acquisizione della viabilità di accesso al Poligono di Tiro.

Il Comune di Belluno con nota n. 28069 del 14/08/2006 chiese la sdemanializzazione della strada di accesso al poligono di tiro, in considerazione del fatto che da tempo lo stesso si fa carico delle spese per l'esecuzione di interventi di manutenzione ed illuminazione della stessa.

Il 5° Reparto Infrastrutture – Sezione Staccata di Bolzano – Nucleo Demanio e Servitù Militari, con nota 5687 del 07/09/2006, rispose, alla succitata nota comunale, di inoltrare una formale istanza per l'acquisizione della viabilità da adibirsi a strada ad uso pubblico (demanio pubblico strade comunali di Belluno) allegando oltre alla documentazione atta ad individuare i beni richiesti e la relativa documentazione catastale, una deliberazione Consigliare che autorizzi l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.

Considerato che:

- tale viabilità non serve esclusivamente il Poligono, ma è utilizzata per accedere ad alcuni fabbricati esistenti sulle proprietà contermini;
- l'esercizio di tale servitù è assoggettato ad un canone annuale a favore dell'Amministrazione militare ed a carico dei privati frontisti;
- gli oneri di esercizio e manutentivi sono già sostenuti dal Comune.

Risulta interesse del Comune acquisire al proprio patrimonio tale strada.

Alla luce di tali intenzioni, ed atteso che la strada esiste da più di 50 anni si ritiene opportuno campire l'area occupata dalla stessa quale "strada esistente".



*Planimetria con evidenziata la particella 152 e la porzione occupata dalla strada*

#### **d) Proposta di aggiornamento cartografico**

La "correzione cartografica" che viene operata con la presente modifica agli elaborati del vigente PRG prevede, a seguito del parere espresso dal Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, l'introduzione di una nuova classificazione di zona e della relativa norma applicativa, derivata da quelle già presenti nel P.R.G. per l'area "Militare" ed indicando il sedime occupato dalla Strada esistente.

L'area oggetto della modifica risulterà classificata, a seguito dell'aggiornamento cartografico, come di seguito specificato:

- |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| - Fg 56 mapp. 94  | zona F.M-PT:      | SLE 11'400 mq |
| - Fg 56 mapp. 152 | zona F.M-PT:      | SLE 8'559 mq; |
| - Fg 56 mapp. 152 | Strada Esistente: | SLE 2'076 mq; |

L'area di proprietà del Demanio Militare riclassificata quale zona "F.M-PT" sarà disciplinata dall'art. 7.11-bis F.M-PT (militari - poligono di tiro) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., mentre per la strada non esiste né viene prevista una specifica norma attuativa.

La zona "F.M-PT" si interrompe sull'area di sedime del rio Mussoi, che attraversa l'area suddividendola in due parti.

Non sono rilevate né previste limitazioni e/o divieti che incidano su aree esterne all'area del poligono di tiro, ovvero esterne all'area di proprietà del Demanio Militare.

I vincoli attualmente esistenti a cui sono assoggettate le aree, poiché derivanti da norme di rango superiore, non sono oggetto di modifica.

#### **e) La normativa urbanistica applicabile**

A seguito dell'aggiornamento cartografico, di cui al presente elaborato, gli interventi previsti nell'area risulteranno disciplinati dagli articoli 7 - Zona territoriale omogenea F e 7.11-bis - zona F.M-PT (militari – poligono di tiro) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., che si riportano di seguito.

### **7. ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "F"**

---

Si tratta di zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Sono ammessi interventi da parte di enti istituzionalmente competenti alla realizzazione delle diverse attrezzature previste.

E' altresì ammesso l'intervento di altri soggetti anche privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione.

Sull'ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica nonché sui conseguenti contenuti della convenzione si esprime Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione.

Il Consiglio Comunale può predeterminare criteri generali, modalità e procedure di valutazione degli aspetti di cui al comma precedente.

Le destinazioni specifiche delle zone "F" o comunque delle zone ed aree destinate urbanisticamente a servizi di interesse generale, possono essere modificate, all'interno delle tipologie dei servizi di interesse generale e sempre per soddisfare un interesse pubblico, con delibera del Consiglio Comunale senza comportare variante al Piano Regolatore Generale, assicurando il mantenimento dei principi informatori del P.R.G. stesso.

Nelle aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale potranno effettuarsi oltre alle compensazioni urbanistiche anche il recupero dei volumi esistenti, sotto la forma del credito edilizio, nel rispetto della normativa vigente.


#### **7.11-bis - zona F.M-PT (militari – poligono di tiro)**

Si tratta di aree riservate ad attrezzatura ed impianti di interesse militare e relative al servizio carcerario. Le costruzioni devono rispettare le specifiche norme del settore.

#### **f) Elaborato di Variante**

La Variante Urbanistica al P.R.G. è composta da un unico Elaborato di Variante che contiene:


- la relazione Illustrativa;
- la cartografia del P.R.G. vigente;
- la cartografia del P.R.G. Limite variante;
- la cartografia del P.R.G. variante;



50 METRI SCALA 1:2'000

50 METRI

# ESTRATTO P.R.G. VIGENTE




50 METRI

SCALA 1:2'000

LIMITE DELL'AREA OGGETTO DI MODIFICA

50 METRI

# P.R.G. CON MODIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA



50 METRI

SCALA 1:2'000

50 METRI

# P.R.G. CON MODIFICA DESTINAZIONE URBANISTICA



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 17/03/2014

**OGGETTO:** AREA DEL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO (RAMO DIFESA ESERCITO)  
SITA IN COMUNE DI BELLUNO VIA F.LLI ROSSELLI E DISTINTA DAI MAPPALI  
94 E 152 DEL FOGLIO 56 SULLA QUALE INSISTE IL "POLIGONO MILITARE DI  
MUSSOI" - AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL P.R.G. VIGENTE DA ZONA  
AGRICOLA E1 - E2, A ZONA F.M-PT (MILITARI - POLIGONO DI TIRO) E STRADA  
ESISTENTE..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 25/03/2014

Sottoscritta  
*dal delegato del Segretario Generale*  
GANDIN MARIALORES  
con firma digitale